



Decreto Dirigenziale n. 99 del 18/04/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269, COMMA 2. ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MARMI DELLA PROGETTO MARMI S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CARDITO ALLA VIA PIAVE, 2 ED OPERATIVA IN AFRAGOLA AL CORSO MERIDIONALE - C.DA REGINA. DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Progetto Marmi s.r.l., con sede legale in Cardito alla via Piave, 2 e operativa nel Comune di Afragola al Corso Meridionale – c.da Regina, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione marmi, ai sensi dell'art.269, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 26/10/2010 con prot. 858430, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/12/10, il cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha dichiarato che i sistemi di abbattimento previsti per le SOV e per le polveri sono idonei al contenimento degli inquinanti;

a.2. il rappresentante del Comune ha espresso parere non favorevole in quanto l'Ufficio Abusivismo Edilizio - Assetto del Territorio del Comune con ordinanza n.529 del 12/09/2003 ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate alla via Sannitica Km 10 + 500 sull'area riportata in catasto terreni partita 6229, foglio 4, p.lla 39, dichiarando che l'ordinanza si riferisce al capannone nel quale la società intende svolgere l'attività, con allocazione degli impianti, oggetto della richiesta di autorizzazione e che la via Sannitica corrisponde alla c.da Regina e che sono, invece, variate le particelle catastali. Inoltre, con comunicazione n.77 del 01/09/2003 il IV Settore – Assetto del Territorio del Comune ha avviato il procedimento per l'annullamento dell'autorizzazione edilizia n.73/2000, per illegittimità della medesima, rilasciata in violazione degli standard fissati dalle norme di attuazione della zona "R" (nella quale non è prevista nessuna costruzione anche se a carattere provvisorio) ed "E" (zona agricola) del P.R.G. e in contrasto con le destinazioni d'uso previste;

a.3. il rappresentante dell'A.S.L. ha espresso parere negativo per la mancanza di agibilità del manufatto;

CONSIDERATO

a. che a conclusione della seduta di Conferenza tenutasi il 20/12/2010, è stato notificato al delegato della Società presente, copia del verbale dei lavori della Conferenza, ove sono indicati i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, a valore quale comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m.i.;

b. che sono trascorsi i tempi previsti dalla normativa senza che la Società abbia presentato per iscritto osservazioni e controdeduzioni alla suddetta comunicazione;

RITENUTO di denegare, sulla base delle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e per quanto su “considerato”, alla Progetto Marmi s.r.l., l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Afragola al Corso Meridionale - C.da Regina – esercente attività di lavorazione marmi;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;
- b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;
- c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell’A.G.C. 05;

In conformità all’istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **denegare alla Progetto Marmi s.r.l. con sede legale in Cardito alla via Piave, 2 ed operativa in Afragola al Corso Meridionale – C.da Regina** - l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalla lavorazione marmi;
2. di **notificare** il presente provvedimento alla **Progetto Marmi s.r.l. con sede legale in Cardito alla via Piave, 2 ed operativa in Afragola al Corso Meridionale – C.da Regina**;
3. di **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Afragola, alla Provincia di Napoli, all’ASL NA 2 NORD ex NA 3 e all’ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
4. di **inoltrare** copia del presente atto all’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi